

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero omissis, Ruolo Generale dell'anno 2018, all'udienza del 14/5/2019, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertenti

TRA

SOCIETA' CORRENTISTA E FIDEIUSSORI

OPPONENTI

E

BANCA

OPPOSTA

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;

CONCLUSIONI: COME IN ATTI.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.p. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "*concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*".

Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. 1.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore, in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della "*concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*". Tale disposizione - prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata "*mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa*" e la "*esposizione delle ragioni in diritto*" anche con riferimento a "*precedenti conformi*", e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.

Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.

La Banca aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto ingiuntivo n. omissis/18, depositato il 16/1/18, del Tribunale di Velletri, per € 276.643,07, oltre interessi fino al saldo e spese, nei confronti della SOCIETA' CORRENTISTA e dei FIDEIUSSORI.

Il ricorso monitorio era fondato su esposizione debitoria derivante dall'affidamento in conto corrente n. OMISSIS di originari € 150.000,00 e dal mutuo chirografario N. OMISSIS di

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi, n. 921 del 14 maggio 2019

originari € 200.000,00, concessi alla ridetta società debitrice e garantito dai sunnominati fideiubenti, come risultante dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio.

Gli intimati proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, contestando il merito della pretesa.

In particolare, gli ingiunti contestavano - in sintesi - l'estratto conto ex articolo 50 del d.lgs n. 385/1993 riferito al credito azionato, il contratto bancario originario per mancata sottoscrizione da parte della Banca, il debito ascritto (per violazione dell'art. 1283 c.c. con applicazione interessi anatocistici) e l'illegittimità della pretesa verso i fideiussori.

Concludevano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La Banca ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza 21/6/18 era concessa la provvisoria esecutorietà parziale - nel limite di € 253.526,13- al decreto ingiuntivo impugnato.

La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.

All'odierna udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale delle cause ex art. 281 sexies c.p.c.

Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).

Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Iniziando dalla prova del credito esatto dalla Banca in via monitoria, è sufficiente trascrivere quanto già osservato nella ridetta ordinanza 21/6/18:

"...- che il diritto della banca ingiungente risulta fondato su prova scritta, avendo l'istituto di credito prodotto: contratto di conto corrente n. OMISSIS; contratto di mutuo chirografario n. OMISSIS; estratti autentici ex art. 50 D. lgs. 385/1993; estratti conto analitici; fideiussioni dei garanti: lettere di messa in mora (cfr. documenti prodotti dalla banca nei fascicoli monitorio e in quello di opposizione);

- che, come discorso di carattere generale, in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", per il perfezionamento dell'accordo è sufficiente la produzione in giudizio del contratto su iniziativa del contraente che non l'ha sottoscritto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (cfr. Casa. 12711/14);

- che, nella specie, la banca ha depositato i suddetti contratti bancari sottoscritti dal debitore principale (Cfr. documenti i e 4 del fascicolo monitorio);

- che, in ogni caso, il requisito della forma scritta del contratto ex art. 117 TUB è rispettato ove esso sia redatto per iscritto, mentre è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi, n. 921 del 14 maggio 2019

necessitando la sottoscrizione anche del funzionario della banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dell'istituto di credito (cfr. Cass. S.U. 898/18);

- che, inoltre, in calce ad entrambi i contratti, è dichiarato che un esemplare degli stessi, è stato contestualmente consegnato dalla banca, con le sottoscrizioni degli odierni opposenti (cfr. documenti 1 e 4 del fascicolo monitorio);

- che la banca intimante ha dato contezza delle operazioni contabili e delle partite di dare e avere da cui deriva il credito fatto valere in via monitoria;

- che le risultanze di conto corrente bancario, avendo efficacia fino a prova contraria, possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni;

- che le doglianze mosse da parte opponente risultano invece generiche e non fondate su prova scritta;

- che, riguardo al credito esatto in via monitoria, le doglianze dei citanti sulla misura degli interessi e della loro capitalizzazione sono contraddette dall'espressa previsione degli stessi nei contratti (completi di tutte le pattuizioni economiche prescritte dalla legge e regolarmente sottoscritti dalla società debitrice), disciplinanti anche le modalità relativi alla rispettiva contabilizzazione (cfr. documenti sub 3 del fascicolo di opposizione); che alcuna prova è stata fornita su errati addebiti di interessi, commissioni o remunerazioni non dovute; che non sono state concretamente indicate somme illecitamente imputate; che non sono stati forniti elementi da cui evincere la concreta violazione -nella tenuta del conto corrente- delle prescrizioni imposte dalla delibera CICR 9/2/2000 e ss.mm. riguardo alla clausola anatocistica;

- che, riguardo alle obbligazioni dei garanti, la fideiussione presenta la sottoscrizione -non espressamente disconosciuta- degli intimati e reca l'importo massimo garantito; che la polizza fideiussoria prevede espressamente la deroga al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 7); che non risultano ipotizzabili violazioni degli obblighi informativi nei confronti del fideiussore, stante il dettato contrattuale (art. 5), da cui si evince come gravasse sui garanti l'obbligo di informarsi, anche presso la banca, sull'andamento del conto e sulle condizioni patrimoniali del debitore garantito (cfr. documento 2 del fascicolo monitorio);

- che, in merito al disconoscimento della documentazione bancaria prodotta in copia, esso, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, come invece operato dagli opponente nella fattispecie (cfr. Cass. 12448/12); in avanti, il disconoscimento, oltre a non essere stato effettuato in modo chiaro e specifico, non contiene un'articolata dichiarazione di diversità della copia all'originale (arg. ex Cass. 7775/14); infine, il disconoscimento deve essere coerente con la linea difensiva adottata, mentre, nel caso concreto, i citanti, dopo aver, genericamente effettuato il disconoscimento delle copie, hanno proposto eccezioni relative al merito del rapporto di credito che invece non avrebbero avuto alcun interesse a sollevare se non avessero effettivamente assunto l'obbligo di pagamento; ne discende come il disconoscimento sia -allo stato- privo di qualsivoglia effetto giuridico;

- che, riguardo alla relazione tecnica di parte opponente, come discorso di carattere generale, va ricordato che la C.t.p. costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. 2063\10);" (cfr. ordinanza 21/6/18, in atti).

Di poi, in merito alle restanti istanze e censure degli opposenti, è sufficiente trascrivere quanto già affermato nell'ordinanza istruttoria 21/2/19:

- che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi, n. 921 del 14 maggio 2019

- che la consulenza non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e quindi non può darsi ingresso a tale strumento, qualora serva unicamente a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; - che, in proposito, parte opponente, a fronte di credito esatto in via monitoria dalla Banca opposta per 276.843,07, ha allegato la non dovutezza del minor importo di € 23.316,94, producendo analisi contabile c/c priva di adeguata dimostrazione contabile di quanto asserito (cfr. analisi c/c prodotta dagli oppositori all'udienza 21/6/18); lacuna, questa, non colmata dai citanti neppure con il deposito delle memorie ex art. 183, o. 6, c.p.c.;

- che, alla luce di quanto sopra evidenziato, va rigettata la richiesta degli oppositori di C.f.u.;" (cfr. ordinanza istruttoria 21/2/19, in atti).

Compendiando, va ribadito che le doglianze degli oppositori, oltre che estremamente generiche, sono comunque infondate; riguardo ad esse è sufficiente rilevare che, nonostante la produzione da parte della Banca della documentazione contabile relativa al rapporto dedotto in giudizio e comprovante il credito vantato, parte opponente non ha specificatamente allegato alcunché in ordine all'asserita infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, né ha analiticamente contestato l'ammontare del credito vantato dalla controparte, continuando a permanere nel corso del giudizio in quell'ambito di estrema genericità, che caratterizza lo stesso atto di opposizione.

Invero, parte opponente non ha fornita alcuna prova su errati addebiti di interessi, commissioni o remunerazioni non dovute; non sono state concretamente indicate somme illecitamente imputate; non sono state infine documentate conte-stazioni nel corso del rapporto.

Il difetto di allegazione e di prova, non colmato dai citanti con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., né superabile sulla base della documentazione prodotta da parte convenuta, ha, inoltre, impedito a questo Giudice - come sopra specificato - di dare ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio contabile richiesta.

Da ultimo, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. gli oppositori hanno rilevato - per la prima volta - la nullità della fideiussione invocando all'uopo la pronuncia della **Cassazione n. 29810/2017 in tema di violazione della normativa antitrust**.

Anzitutto, **la Suprema Corte**, con tale arresto, **ha affermato che**, in tema di accertamento dell'esistenza di intese anti-concorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato [nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 207 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (cfr. Cass. 29810/17), senza peraltro pronunciarsi, *ex professo* sulla sussistenza dell'eccepta nullità.

Orbene, il Supremo Collegio, con l'invocata decisione, ha peraltro anche osservato che **il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel**

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi, n. 921 del 14 maggio 2019

provvedimento della Banca d'Italia su cui i garanti fondano, in buona sostanza, la loro pretesa.

In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 30818/18). La giurisprudenza di merito prevalente si è espressa in senso contrario alla nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato tra la Banca ed il garante per effetto del citato provvedimento della Banca d'Italia (cfr. Trib. Milano 7796/16), mentre l'orientamento minoritario si è diviso tra le pronunce che hanno ritenuto la nullità derivata delle singole clausole che ripropongono il contenuto di quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, oggetto di censura da parte dell'Autorità di vigilanza (cfr. Trib. Venezia 1447/16).

Nella specie, a prescindere da ogni altra considerazione, difetta la prova del carattere uniforme dell'applicazione del contratto contestato, che costituisce elemento costitutivo dell'eccezione degli opposenti e rispetto al quale l'onere probatorio grava sui garanti, come rilevato dalla citata Cass. 30818/18 (v. Trib. Roma 569/19, edita da Dejure). **In avanti, l'eccezione (tardiva) è inammissibile in quanto totalmente generica, non essendo specificati i dati da cui desumere la violazione della normativa antitrust e la corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opposenti e la fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia invocata.**

Non viene, in particolare, indicato quali clausole del contratto di fideiussione corrisponderebbero a quelle per le quali è stata ravvisata la violazione della normativa antitrust.

In ogni caso, si rileva che, al più, la nullità riguarderebbe la specifica clausola introdotta nel contratto con comportamento in violazione della normativa antitrust e non l'intero contratto; e che gli opposenti non hanno svolto nei propri atti alcuna deduzione in ordine alla violazione dell'art. 1957 c.c. nei loro confronti (v. Trib. Torino 205/19, edita da Dejure).

In conclusione, stante le considerazioni sopra svolte, l'opposizione va rigettata e deve essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. omissis/18, depositato il 16/1/18, del Tribunale di Velletri, che va munito di efficacia esecutiva come per legge.

Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito.

Per quanto riguarda il regime delle spese, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico degli opposenti per la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c. e si liquidano, applicati i parametri tariffari minimi ed esclusa la fase istruttoria, in dispositivo in favore dell'opposta ai sensi del D.M. 55/2014.

Visto l'art. 281 sexies

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da SOCIETA' CORRENTISTA e FIDEIUSSORI avverso il decreto ingiuntivo n. omissis/18, depositato il 16/1/18, del Tribunale di Velletri, che va integralmente confermato e munito di efficacia esecutiva come per legge;

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi, n. 921 del 14 maggio 2019

- condanna gli opposenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.015,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.

Velletri, 14/5/2019

Il Giudice
Dott. Renato Buzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS